

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1678 del 17 ottobre 2017

**Regolamento di funzionamento del Comitato Tecnico Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell' art. 4, comma 4, lettera c), ed individuazione della struttura organizzativa per lo svolgimento delle relative funzioni di segreteria, ai sensi dell' art. 4, comma 4, lettera b), della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale".**

*[Ambiente e beni ambientali]*

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento, in attuazione di quanto previsto dall'art. 4, comma 4, , lettera c), della L.R. n. 4/2016, viene approvato il regolamento del Comitato Tecnico Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale. Ai sensi della lettera b) del medesimo comma, si individua inoltre la struttura organizzativa per lo svolgimento delle relative funzioni di segreteria del Comitato.

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.

In data 22 febbraio 2016 è stata pubblicata sul BUR n. 15 la legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 "*Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale*" che riforma la disciplina regionale in materia di VIA, precedentemente regolamentata dalla L.R. 10/1999 che risulta contestualmente abrogata con la nuova norma.

La L.R. 4/2016 (di seguito legge regionale VIA) disciplina all'art. 4 le competenze della Giunta regionale, tra le quali, al comma 4, lettera c), è prevista l'approvazione del Regolamento di funzionamento del Comitato tecnico regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale (di seguito Regolamento).

Con il presente provvedimento (del quale costituiscono parte integrante l'**Allegato B**, denominato "*Regolamento del Comitato Tecnico Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale*", e l'**Allegato A**, che ne costituisce la relativa relazione illustrativa), in attuazione di quanto previsto dal citato art. 4 comma 4 lett. c) della Legge, si provvede a disciplinare il funzionamento e l'organizzazione delle attività del Comitato Tecnico regionale VIA, regolamentando tempistiche e modalità di espletamento delle attività istruttorie di competenza.

Fatta salva la verifica di cui al comma 7 dell'art. 7 della legge regionale VIA, per quanto attiene alla durata della nomina del Comitato, trova applicazione quanto disposto dall'art. 3 della L.R. n. 27/1997.

Il medesimo Regolamento prevede inoltre che, tenuto conto della valenza del sopralluogo nell'ambito dell'istruttoria dei procedimenti di VIA, al gruppo istruttorio incaricato, nonché al personale delle strutture regionali coinvolte, si applica quanto previsto con D.G.R. n. 271 del 14/03/2017 per i dipendenti appartenenti all'area di vigilanza in relazione all'utilizzo dell'autovettura propria.

Il Regolamento, in attuazione a quanto previsto dall' art. 4, comma 4, lettera b), definisce inoltre la struttura organizzativa per lo svolgimento delle funzioni di segreteria, disciplinando i compiti ed il ruolo della struttura competente per la VIA, ad oggi identificata nella Direzione Commissioni Valutazioni, ed il coordinamento tra le attività delle strutture regionali coinvolte nei procedimenti attivati ai sensi della legge regionale VIA con le attività proprie del Comitato.

Si demanda a successivi provvedimenti del Direttore di Area Tutela e Sviluppo del Territorio, in qualità di Presidente del Comitato Tecnico Regionale VIA, l'individuazione di modalità organizzative di dettaglio da adottare per assicurare il coordinamento tra le attività del Comitato e degli uffici regionali a vario titolo coinvolti nell'ambito dei procedimenti di VIA.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l'art. 19, comma 2, dello Statuto della Regione;

VISTO l'art. 30 della L.R. n. 54/2012;

VISTA la L.R. n. 27/1997;

VISTA la L.R. n. 4/2016;

VISTA la D.G.R. n. 271 del 14/03/2017;

VISTO il parere della Direzione regionale Affari Legislativi;

DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR n. 1404 del 29/08/2017, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima;

delibera

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di dare atto che l'**Allegato A** e l'**Allegato B** costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
3. di approvare, ai sensi dell' art. 4, comma 4, lettera c) della L.R. n. 4/2016, le disposizioni di cui all'**Allegato B** del presente provvedimento, avente per oggetto "*Regolamento del Comitato Tecnico Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale*", come illustrato nella Relazione di cui all'**Allegato B** al presente provvedimento;
4. di individuare, ai sensi dell' art. 4, comma 4, lettera b) della L.R. n. 4/2016, la struttura organizzativa per lo svolgimento delle funzioni di segreteria, come nel dettaglio definito nell'**Allegato B** al presente provvedimento;
5. di demandare a successivi provvedimenti del Direttore di Area Tutela e Sviluppo del Territorio, in qualità di Presidente del Comitato Tecnico Regionale VIA, l'individuazione di modalità organizzative di dettaglio da adottare per assicurare il coordinamento tra le attività del Comitato e degli uffici regionali a vario titolo, coinvolti nell'ambito dei procedimenti di VIA;
6. di dare atto che, tenuto conto della valenza del sopralluogo nell'ambito dell'istruttoria dei procedimenti di VIA, al gruppo istruttorio incaricato, nonché al personale delle strutture regionali coinvolte, si applica quanto previsto con D.G.R. n. 271 del 14/03/2017 per i dipendenti appartenenti all'area di vigilanza in relazione all'utilizzo dell'autovettura propria;
7. di comunicare il presente provvedimento ai componenti del Comitato Tecnico Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale, istituito con D.P.G.R. n. 152/2016, alle Province ed alla Città Metropolitana di Venezia;
8. di incaricare la Direzione Commissioni Valutazioni dell'esecuzione del presente atto;
9. di incaricare la Segreteria della Giunta regionale di trasmettere alla Segreteria Generale del Consiglio regionale il regolamento di cui all'**Allegato B**, successivamente alla sua emanazione da parte del Presidente della Giunta regionale;
10. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
11. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

(L'allegato Regolamento regionale è pubblicato in parte prima del presente Bollettino, ndr)